

## Condizioni Generali di Offerta

### CORE – Collaborative Outcome Research S.r.l.

Sede legale: Via San Mamolo n. 147 – Bologna (BO)

C.F. 03138241207 – [www.coreteam.it](http://www.coreteam.it)

Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le prestazioni rese da CORE – Collaborative Outcome Research S.r.l. (di seguito, per brevità, “Core”) a clienti che abbiano sede tanto in Italia quanto all’estero; in particolare, queste condizioni generali si applicano a tutti i servizi resi da Core nello svolgimento della propria attività d’impresa. I clienti attuali e potenziali dovranno avere conoscenza di queste condizioni generali e delle previsioni in esse contenute, essendo queste rese disponibili attraverso il sito Internet di Core, oltre ad essere allegate ad ogni nostra offerta.

Le presenti condizioni generali si applicheranno in via esclusiva, ed avranno precedenza rispetto a tutte le eventuali condizioni generali di acquisto della clientela. Core non accetta e non riconosce come valide condizioni generali predisposte dal cliente che derogano od integrino le presenti condizioni generali di offerta. Le condizioni generali predisposte da Core troveranno applicazione anche laddove Core sia a conoscenza dell’esistenza di condizioni generali confliggenti, redatte dalla clientela, a meno che il contrario non risulti dal contratto tra le parti sottoscritto.

#### **1. Formazione del contratto**

1.1. Un contratto tra Core ed il cliente potrà dirsi perfezionato soltanto se in forma scritta, per sottoscrizione contestuale di un contratto da parte di entrambi i contraenti, oppure tramite accettazione – da parte del cliente – dell’offerta formulata da Core. Qualsiasi forma di comunicazione scritta deve ritenersi adeguata per l’invio di proposta ed accettazione, ma in nessun caso si riterrà valida e/o vincolante per Core una accettazione tacita od implicita. Una volta perfezionatosi, l’accordo potrà essere modificato soltanto per iscritto; qualora il cliente richieda varianti od aggiunte, la data di consegna verrà posticipata in funzione delle nuove esigenze del cliente.

1.2. Successivamente alla accettazione, da parte del cliente, della proposta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal cliente attraverso il pagamento di una penale, come di seguito descritto: (i) senza oneri se la risoluzione è stata comunicata a Core in un tempo pari od inferiore a 15 (quindici) giorni dalla stipula; (ii) 25% (venticinque per cento) del prezzo complessivo se la risoluzione è stata comunicata a Core entro 30 (trenta) giorni dalla stipula. Trascorso un periodo superiore a trenta giorni dalla stipula, il cliente non avrà diritto alla risoluzione del contratto senza giusta causa.

1.3. Nel medesimo termine sopra previsto al punto 1.2.(i) il cliente dovrà consegnare a Core la documentazione eventualmente necessaria per il compimento dei servizi contrattualmente previsti.

1.4. L’eventuale nullità di una o più clausole, o parti di esse, contenute nelle presenti condizioni generali d’offerta o nei singoli contratti, non comporterà la nullità degli accordi ivi contenuti. Le parti provvederanno alla sostituzione delle clausole nulle convenendo patti volti a dare alle clausole contestate la massima efficacia consentita ai sensi di legge nel caso di specie.

1.5. Ogni servizio indicato nell’offerta indicativa costituisce l’oggetto di una distinta proposta contrattuale del cliente. Ai sensi dell’articolo 1246 n. 4 c.c., il cliente rinuncia preventivamente a far valere la compensazione, obbligandosi a corrispondere tutte le somme relative ad ogni singolo contratto

#### **2. Consegna ed accettazione degli elaborati**

2.1. Le date di consegna contenute nelle offerte saranno vincolanti per Core; salvo che il contrario risulti dal contratto, i termini di consegna saranno calcolati a partire dalla più recente delle seguenti date: (i) quella in cui il contratto si è perfezionato (ai sensi

dell'art. 1.1 che precede), e (ii) quella in cui il cliente ha effettuato il primo pagamento.

- 2.2. Nella remota eventualità di un ritardo nella consegna, il cliente avrà diritto ad esigere una penale secondo quanto di seguito previsto. Core non dovrà pagare alcuna penale se il ritardo è pari od inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la consegna (così come indicata nella proposta). A far data dal 31esimo giorno di ritardo, Core sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari al 5% (cinque per cento) del prezzo per ciascuna settimana di ritardo, e fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del prezzo, senza diritto, per il cliente, di pretendere alcun altro risarcimento, rimborso od indennizzo. Rimane ovviamente inteso che non vi sarà applicazione di penali qualora il ritardo sia dipeso da fatti imputabili al cliente.

### **3. Esecuzione degli incarichi**

- 3.1. Core eseguirà ogni incarico affidatole con la massima diligenza possibile, con le capacità tecniche e la professionalità richiesta dalla tipologia di incarico, nel rispetto degli standard qualitativi generalmente accettati ed applicati nel settore di riferimento, e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente.
- 3.2. Core organizzerà e gestirà in modo autonomo le risorse umane impiegate, utilizzando, ove necessario, personale regolarmente inquadrato e retribuito ai sensi di legge e di contratto collettivo, se applicato, ed in particolare soggetto al proprio esclusivo potere direttivo, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 3.3. Core ottempererà, sotto la propria responsabilità, a tutte le vigenti prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative nella esecuzione degli incarichi di volta in volta affidatili, ivi comprese quelle in materia di contratti di lavoro, di obblighi assicurativi e previdenziali, di igiene e di sicurezza del lavoro, nonché a tutte le norme fiscali e ad ogni altra prescrizione che possa comunque interessare i rapporti contrattuali con il cliente.
- 3.4. Core potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento degli incarichi che le vengano affidati, rimanendo comunque

responsabile nei confronti della propria cliente per ogni obbligazione assunta a termini di contratti perfezionati ai sensi dell'art. 1 che precede. Core terrà indenne e manlevata la propria clientela da qualsiasi pretesa di terzi, a qualsiasi titolo riconducibile alle prestazioni di terzi nella esecuzione degli incarichi affidati a Core dalla clientela.

### **4. Limitazioni della responsabilità**

- 4.1. In ogni circostanza in cui Core sia tenuta al risarcimento dei danni patiti dal cliente, indipendentemente dal titolo per il quale il risarcimento sia dovuto (ivi incluso l'inadempimento, la negligenza, l'erronea dichiarazione, responsabilità oggettiva ed altri fatti di natura contrattuale o extracontrattuale), la responsabilità di Core sarà limitata come di seguito indicato.
- 4.2. Nel caso di danno diretto, e salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, la responsabilità di Core sarà limitata al prezzo pagato dal cliente per il servizio oggetto del reclamo. Non vi sarà invece responsabilità per danni indiretti di qualunque tipo, compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti, interruzione di attività o perdita di informazioni commerciali, anche nel caso in cui Core fosse stata informata del possibile verificarsi degli stessi o tale possibilità fosse ragionevolmente prevedibile.
- 4.3. A pena di decadenza, il cliente dovrà dare avviso scritto a Core, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, di qualsiasi evento per il quale il cliente ritenga ci possa o debba essere una responsabilità di Core.

### **5. Riferenze**

- 5.1. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di carattere generale o particolare, e di ogni altra regola di correttezza implicita nei rapporti tra le parti, Core si riserva la facoltà di menzionare, in ogni sede, il cliente e la fornitura eseguita, nonché la sua natura, nel novero delle proprie attività.
- 5.2. Le parti potranno inoltre concordare, ove opportuno, la realizzazione di specifiche presentazioni e dimostrazioni.

### **6. Pagamenti**

- 6.1. Ogni pagamento si intenderà effettuato soltanto nel momento in cui le somme saranno state accreditate sul conto corrente bancario di Core.
- 6.2. Qualora, in qualsiasi momento, Core abbia ragione di ritenere che il cliente non onorerà la propria obbligazione di pagamento ai sensi di un accordo in essere con Core, e/o qualora Core abbia motivo di ritenere il cliente sia insolvente, o che le sue condizioni patrimoniali siano divenute tali da porre in pericolo il tempestivo pagamento di quanto dovuto, Core potrà chiedere che venga prestata idonea garanzia, e potrà sospendere l'esecuzione della prestazione fino a quando tale garanzia non venga rilasciata.
- 6.3. I termini di pagamento convenuti in ogni rapporto contrattuale sono essenziali nell'interesse di Core. Pertanto, il mancato pagamento alla scadenza determinerà la risoluzione del relativo contratto, legittimando Core a cessare l'erogazione di ogni servizio in favore del cliente. In aggiunta a quanto precede, Core avrà diritto a valersi di ogni altro rimedio previsto dalla legge.
- 6.4. In ogni ipotesi di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori, ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- 6.5. Ogniquale volta viene convenuto un pagamento rateale, il mancato pagamento di una o più *tranche* comporterà la decadenza dal beneficio del termine, legittimando pertanto Core a pretendere immediatamente il saldo di tutto quanto ancora dovuto.
- 6.6. Fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge, il cliente non potrà rifiutare il pagamento in ipotesi di presunto inadempimento di Core.
- 6.7. Qualora il cliente lo richieda, Core esibirà un Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. "D.U.R.C.") in corso di validità prima di ogni pagamento. In alternativa, laddove possibile ai sensi delle normative pro tempore vigenti, Core potrà inviare al cliente

una dichiarazione sostitutiva che attesti l'avvenuto versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti, scaduti alla data del pagamento di ogni singolo corrispettivo dovuto, o qualsiasi altra forma di documentazione idonea a tale fine. Il cliente non potrà richiedere la esibizione di tali documenti con frequenza maggiore rispetto alle scadenze di pagamento.

## **7. Forza maggiore**

- 7.1. Nessuna delle due parti contraenti sarà responsabile per il mancato adempimento di prestazioni dovute a termini un dato contratto laddove tale mancato adempimento sia dipeso da eventi naturali, rivolte, guerre, scioperi, sommosse, inondazioni, terremoti, o altre cause che sfuggano al controllo della parte (ivi incluse le ipotesi di guasti meccanici, elettronici od afferenti le telecomunicazioni, con esclusione però delle ipotesi in cui l'incapacità ad adempiere derivi dalle condizioni finanziarie della parte o dalla negligenza di questa).

## **8. Riservatezza e diritti di proprietà industriale**

- 8.1. Il cliente ed i suoi rappresentanti non potranno divulgare alcuna delle "Informazioni Confidenziali", come di seguito definite, in alcuna maniera; essi saranno chiamati a mantenere il più stretto riserbo riguardo alle Informazioni Confidenziali. Il cliente dovrà indennizzare Core per ogni danno, perdita, rivendicazione, spesa (ivi incluse le spese per l'assistenza legale) occorsa a o sofferta da Core come conseguenza di una violazione del predetto obbligo di riservatezza da parte del cliente e/o dei rappresentanti di questo.
- 8.2. Ai fini che qui importano, il termine "Informazioni Confidenziali" includerà tutte le informazioni od i materiali che abbiano o possano avere un valore economico in relazione agli affari (concreti o potenziali) di Core e che siano contenute in quotazioni e/o proposte contrattuali e/o nella corrispondenza intercorsa tra le parti ed avente attinenza alla prestazione di servizi.

8.3. Tutti i documenti che saranno prodotti da Core nell'espletamento delle attività commissionate dalla clientela potranno da questa essere utilizzate unicamente per fini interni. In particolare, viene qui esplicitato che tutti gli elaborati che Core produrrà nell'esecuzione degli incarichi affidatili saranno coperti da copyright in favore di Core medesima, ogni diritto riservato. Devono pertanto ritenersi espressamente escluse, salvo che il contrario non risulti per iscritto ed inequivocabilmente dal contratto, tutte le forme di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, diffusione, distribuzione, traduzione, elaborazione, modificazione e/o noleggio dell'opera in questione.

8.4. Rimangono espressamente esclusi, e dunque sono e rimarranno di proprietà di Core, il know-how, le conoscenze tecniche, i brevetti, i processi, le metodologie, ed in generale gli strumenti tutti (materiali ed immateriali) che permettono a Core di portare a compimento gli incarichi affidatili.

## **9. Legge applicabile ed arbitrato**

9.1. Ogni contratto tra Core ed i propri clienti sarà regolato dalla legge italiana in via esclusiva.

9.2. Ogni disputa nascente da od in relazione ad un contratto tra Core ed il cliente verrà devoluta in via esclusiva ad un arbitro unico, nominato in forza del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale. L'arbitrato avrà sede in Ginevra (Svizzera) se il cliente di Core ha sede in un paese diverso dall'Italia, diversamente la sede sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese per controversie con soggetti aventi sede in un paese diverso dall'Italia, diversamente la lingua sarà l'italiano.

9.3. Ciascuna parte (ivi incluso il cliente) potrà unilateralmente recedere da questa clausola compromissoria in qualsiasi momento, a condizione soltanto che ciò venga fatto prima che l'altra parte abbia espresso la propria intenzione di devolvere all'arbitro una disputa. Il recesso potrà essere manifestato tanto esplicitamente quanto per fatti concludenti (ad esempio, il sottoporre una data disputa ad un Tribunale

nazionale avrà il valore di un implicito recesso dalla clausola arbitrale).